



DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA AFFARI GIURIDICI

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

– Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 20.07.2012
– Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 23.07.2013

Regolamenti Comunali

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

CAPO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA URBANA E LA INCOLUMITA' PUBBLICA

- Art. 4 – Comportamenti vietati
- Art. 5 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
- Art. 6 - Uso del suolo pubblico
- Art. 6 bis – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 6 ter - Obblighi dei proprietari di fossi e canali

CAPO III

PUBBLICO DECORO E IGIENE

- Art. 7 – Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza di edifici, terreni e aree verdi
- Art. 8 - Tende, luci, mostre, vetrine, targhe, monumenti.
- Art. 9 – Luminarie natalizie
- Art. 10 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 11 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art. 12 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

CAPO IV

PUBBLICA QUIETE

- Art. 13 – Disciplina degli orari
- Art. 14 – Divieto di suoni e schiamazzi
- Art. 15 – Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche
- Art. 16 – Modalità di collaborazione con gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art. 17 – Uso di dispositivi sonori e antifurto
- Art. 18 – Pubblicità fonica
- Art. 19 – Disturbo della quiete pubblica procurato da animali

CAPO V

MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

- Art. 20 – Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 21 - Obbligo di vendita delle merci in genere.
- Art. 22 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 23 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

CAPO VI

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 24 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 25 - Accompagnamento di persone in difficoltà e di minori

CAPO VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26 - Sistema sanzionatorio

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 29 – Rinvii ad altri regolamenti

Art. 30 – Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge nazionale e regionale, l'insieme delle misure volte ad assicurare la civile convivenza, prevedendo i comportamenti vietati che possano recare danni o pregiudizi alle persone ed alle cose e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale.

2. Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, intesa quale insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

3. Obiettivi del presente regolamento sono la tutela della tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

A tal fine detta norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- 1) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- 2) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- 3) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- 4) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- 5) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, si definisce:

- 1) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- 2) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- 3) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- 4) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia;
- 5) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria soluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che si intraprendono per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

Art. 3 - Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Il Sindaco sovrintende al servizio di polizia urbana, impartisce le direttive e vigila sul suo espletamento.

2. Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

3. Salvo quando disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, gli appartenenti alla polizia locale hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale e destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

CAPO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA URBANA E LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 - Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi, la sicurezza e l'igiene del suolo pubblico o aperto al pubblico o privato ad uso pubblico; in particolare è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare, insozzare, diminuire la funzionalità, recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, a barriere, a segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori, ai monumenti, e quanto altro sia posto alla fruizione della comunità;
- c. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- d. intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine e i corrimano delle gradinate;
- e. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, indossare abiti e tenere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;
- f. collocare sui muri di proprietà pubblica o prospicienti spazi pubblici, lampioni, recinzioni, barriere di protezione e altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, pubblicità, offerte e richieste di lavoro o prestazioni d'opera, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- g. lanciare sassi, liquidi o altri oggetti o sostanze in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando persone, cose o luoghi;
- h. in tutto il centro abitato provocare emissioni di fumo facendo bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- i. compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. A tal fine i camini ed i condotti di scarico di prodotti di combustione aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da non costituire danno o molestia alle abitazioni circostanti secondo quanto previsto dal Codice Civile.
- j. esplodere petardi, gettare oggetti accesi, accendere sostanze inerti e flemmatizzanti, artifici pirotecnici, anche se a solo effetto illuminante e seppure ritenuti inoffensivi per il minimo contenuto di materiale esplosivo. Tale divieto è esteso anche ai luoghi privati qualora possa costituire pericolo di incendio o molestia per il vicinato. Eventuali deroghe potranno essere concesse di volta in volta.
- k. esercitare il campeggio, dimorare in camper, roulotte o simili, in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- l. immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio, come svolgere qualsiasi operazione di lavaggio;

- m. collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze, in modo da causare pericolo per le persone che transitano lungo la strada pubblica;
- n. procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole per le quali si fa rinvio al vigente regolamento di Polizia rurale;
- o. causare la caduta di materiali solidi o liquidi in spazi pubblici o aperti al pubblico o l'emissione di polveri che possano arrecare danno o disturbo alle persone;
- p. utilizzare balconi, terrazzi, cortili e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- q. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- r. stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
- s. eseguire la pulizia di animali, la pulizia e/o la riparazione di cose o veicoli su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- t. sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente;
- u. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
- v. salire su inferriate, cancellate ed altri luoghi dai quali si possa causare fastidio o danno ai passanti;
- w. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, salvo quanto previsto al successivo art. 13;
- x. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.
- y. praticare, salvo autorizzazione comunale, giochi di qualsiasi genere quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
- z. le parabole per la ricezione di segnali radio-televisivi o per la trasmissione di dati devono essere installate nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento Edilizio.

Art.5. Comportamenti vietati in giardini, parchi, aree a verde pubblico

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, è vietato:

- a. cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto sia espressamente segnalato;
- c. transitare o sostare con veicoli a motore nei luoghi di cui al punto b), nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai luoghi ad essi destinati;
- d. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- e. salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarli contro pietre, bastoni o simili;
- f. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- g. trattenersi o introdursi oltre l'orario di apertura qualora previsto;
- h. fare il bagno o gettare o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquosa.

Art. 6 - Uso del suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, ogni occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico deve essere autorizzata dall'Ente proprietario dello stesso ed è soggetta al canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche; deve inoltre essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo pubblico o di uso pubblico, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

3. Le occupazioni di breve durata con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, sono consentite, per il tempo strettamente necessario allo scopo, senza autorizzazione o concessione, a condizione che non costituiscano pericolo o intralcio e al di fuori di eventuali orari di divieto stabilito con apposito provvedimento.

Art. 6 bis - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di neve o ghiaccio chi occupa o conduce gli edifici è tenuto a sgomberare i marciapiedi prospicienti dalla neve e ad abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono sulle strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 6 ter – Obblighi dei proprietari di fossi e canali.

1. I proprietari di fossi e/o canali o loro aventi causa hanno l'obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il regolare deflusso delle acque. I proprietari o conduttori dei terreni che fronteggiano fossi o scoli pubblici o privati prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono effettuare a propria cura e spese la manutenzione degli stessi, eseguendo interventi di spurgo ed eliminazione della vegetazione spontanea e dei detriti almeno due volte all'anno, o più volte ove risulti necessario. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari e conduttori di beni immobili di sopprimere fossi, scoli e canali.

CAPO III

PUBBLICO DECORO E IGIENE

Art. 7 - Manutenzione del decoro, dell'igiene e della sicurezza di fabbricati, terreni e aree verdi

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali o rurali o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantirne il decoro, l'igiene e la sicurezza.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali o rurali o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati civili, industriali o rurali o altre costruzioni devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di cortili, facciate, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti può essere effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio

5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni e/o aree verdi private, all'interno del territorio comunale, devono curarne la manutenzione, la conservazione e la pulizia ed evitare il deposito di materiali e/o mezzi.

In particolare, devono provvedere al taglio dell'erba almeno 3 volte all'anno, entro la metà di maggio, entro la metà di luglio ed entro la metà di settembre e comunque ogni qual volta si renda necessario, curando la rimozione e il corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

6. Nel centro abitato la concimazione di orti e giardini deve essere effettuata senza arrecare disturbo al vicinato.

7. Ai proprietari, ai detentori o ai possessori a qualunque titolo di terreni liberi da unità abitative è fatto obbligo di inibire in modo idoneo l'accesso agli estranei e lo scarico di rifiuti. Per particolari situazioni, il Sindaco potrà ordinarne la recinzione.

8. Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, le recinzioni di fabbricati, terreni e aree verdi confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze laterali acuminatae o taglienti o di fili spinati.

9. Ugualmente le piante e le siepi non devono costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale. Nella messa a dimora delle piante si devono osservare le prescrizioni del codice civile.

Art. 8 - Tende, luci, mostre, vetrine, targhe, monumenti.

1. E' vietata l'installazione di tende parasole e simili sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e gli accessori delle stesse, ivi comprese frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo e la sporgenza massima della tenda dovrà essere inferiore a cm. 50 dal limite del marciapiede.

3. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, il funzionario responsabile stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

4. Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico.

5. L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

6. In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

7. E' vietato in generale il collocamento di targhe (di superficie superiore a 0,2 mq.), bacheche, vetrine, sorgenti luminose, lanterne e simili, salvo autorizzazione dal Comune in accordo con quanto stabilito dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

8. Ogni monumento, tabernacolo, targa (di superficie superiore a 0,2 mq.) o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzata dal Comune.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.

9. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi più convenienti o adatti.

10. Sono comunque vietati i fari e le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo.

Art. 9 - Luminarie natalizie

1. La collocazione e il funzionamento di luminarie natalizie installate su facciate di edifici prospicienti spazi pubblici o lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1° novembre al 31 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da

un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza delle luminarie e delle installazioni alle norme di sicurezza.

3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, le luminarie non potranno essere installate; gli impianti installati verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e testate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso dei proprietari o dei possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali o rurali o altre costruzioni, per tutta la durata delle festività religiose e civili, le decorazioni di strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni privi di qualsiasi riferimento pubblicitario prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima del montaggio.

2. I soggetti che promuovono l'iniziativa, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, devono presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli addobbi alle norme di sicurezza e/o la congruità statica degli stessi.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 11 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. Sulle strade e piazze pubbliche o dai locali prospicienti è vietato diffondere a scopo pubblicitario opuscoli, manifesti o qualsiasi altro materiale con modalità da cui possa derivare pregiudizio alla pulizia o al decoro del suolo pubblico. Per la propaganda elettorale e politica si applicano le leggi in materia.

2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.

7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'art. 7 e ss., gli spazi adiacenti alle abitazioni dovranno inoltre rispettare nel loro aspetto il decoro urbano ed essere convenientemente sistemati, rimuovendo oggetti, depositi, materiali e quant'altro a ciò pregiudizievole.
2. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo autorizzazione del proprietario dell'immobile, le stesse comunque non possono avere contenuto blasfemo o contrario alla pubblica decenza.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, addebitando le relative spesa agli autori qualora individuati.
4. È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o che favoriscano la ripulitura delle stesse.

CAPO IV

PUBBLICA QUIETE

Art. 13 - Disciplina degli orari

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge statale e regionale, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.

A tal fine è tutelata la fascia oraria che va dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 7:30 nei giorni feriali e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alla ore 9:00 nei giorni festivi.

In particolare:

- nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 9:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - nelle abitazioni private l'uso di apparecchi elettrici, radiofonici e televisivi, di strumenti musicali, nonché gli apparecchi di qualsiasi genere per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non essere distintamente percepibili dalla pubblica via e da non recare molestia o disturbo ai condomini e al vicinato.
 - l'attività rumorosa nell'esercizio di professioni, arti, mestieri, attività industriali, all'interno dei cantieri edili, in zona non artigianale/industriale, è consentito dalle ore 7:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 19:00, salvo specifica deroga.
 - l'uso di macchine per giardinaggio e quant'altro provochi rumore per detta attività, in zona non artigianale/industriale, è vietato dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00; nei giorni festivi tale attività deve avere inizio dopo le ore 9:00 e dopo le ore 16:00; salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune.
 - durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono e rumore.
2. Qualora necessario, il Comune potrà stabilire limiti d'orario all'uso di particolari apparecchiature.
 3. Qualora sia previsto un dispositivo silenziatore, le apparecchiature, i macchinari e i mezzi d'opera utilizzati ne devono essere costantemente dotati e lo stesso deve essere mantenuto in perfetta efficienza.

Art. 14 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative, come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività eventualmente svolta negli spazi esterni. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività svolta negli spazi esterni e nelle immediate adiacenze degli stessi di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibili agli avventori o clienti del proprio locale.

2. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 27, lett. a).

3. Gli uffici comunali, nell'autorizzare o consentire attività, eventi e spettacoli, possono imporre prescrizioni ulteriori a quelle previste nei commi precedenti.

Art. 15 – Vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Per la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali, nonché mediante distributori automatici si rinvia alle vigenti ordinanze sindacali in materia di orari di apertura e chiusura esercizi al dettaglio in sede fissa e di attività di commercio su aree pubbliche.

2. Il Sindaco, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, può interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con gli esercenti artigianali e commerciali del settore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento e smaltimento.

Art. 16 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché

all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

4. Nei casi di ripetuta occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 3 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Art. 17 - Uso di dispositivi sonori e antifurto

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore e/o sirene.

2. In zona artigianale / industriale l'uso delle sirene è consentito per segnalare gli orari di inizio e termine lavoro, purché non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

3. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) le sirene per esterno devono prevedere un dispositivo di temporizzazione atto a limitare la durata del suono emesso ad un periodo massimo intermittente o ininterrotto non superiore a 10 minuti;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dalla pubblica via e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

4. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle Forze dell'Ordine.

5. Il conduttore degli edifici in cui sono installati segnali di allarme dovrà adottare quanto necessario per consentire la sua pronta reperibilità in caso di assenza.

6. Per quanto attiene ai dispositivi di allarme installati sui veicoli, si fa rinvio alle norme dettate dal Codice della strada e relativo Regolamento.

Art. 18 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

2. E' autorizzata dal funzionario comunale responsabile e non può superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legge.

Art. 19 – Disturbo della quiete pubblica procurato da animali

1 E' fatto obbligo ai detentori di cani o di altri animali di assicurare che gli stessi non rechino disturbo alla quiete, al riposo e/o alle occupazioni delle persone.

2. Per quanto concerne la conduzione e custodia di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, si fa espresso rinvio all'apposita ordinanza del Sindaco e al vigente Regolamento comunale di Polizia rurale.

CAPO V
MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 20 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli animali, dell'igiene degli alimenti e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali degli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in buona manutenzione in modo da non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 21 - Obbligo di vendita delle merci in genere.

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.
2. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte e al prezzo indicato.
3. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art. 22 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita all'esterno degli esercizi commerciali e debitamente autorizzata, non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti e in particolare per ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. I sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione idonea a non creare pericolo per i passanti.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto, merce, manifesto o rivista che possa recare offesa al decoro pubblico o al pudore.
4. È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseabondi o molesti.

Art. 23 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme di legge e regolamentari che regolano la materia, gli allestimenti, le baracche ed i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenuti puliti ed in perfette condizioni igieniche a prescindere dalle prescrizioni che potranno di volta in volta essere stabilite dal Comune.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per almeno un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato pericolo o danno.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione o regolamento della manifestazione.
5. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifiche prescrizioni, impartire disposizioni o specificazioni.

CAPO VI

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 24 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria, ponendo a disposizione dei cittadini i propri uffici e servizi.
2. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti, educando al rispetto delle norme della convivenza. In particolare collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento.

Art. 25 - Accompagnamento di persone in difficoltà e di minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito in eventuali protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, ovvero con altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

CAPO VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26 - Sistema sanzionatorio

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono, altresì, competenti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria.

Art. 27 – Sanzioni

1. Salvo quanto previsto da norme speciali di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione alle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
A norma dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue, qualora prevista, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a) sospendere o cessare una determinata attività
 - b) ripristino dello stato dei luoghi
 - c) rimozione delle opere o delle occupazioni abusive
3. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 28 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Rinvii ad altri regolamenti

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:
a) Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2010.

b) "Regolamento comunale di Igiene ambientale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2006;

c) "Regolamento Edilizio" approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 318 del 14/02/06, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 24/02/06, efficace dall'11/02/06.

d) "Regolamento comunale di Polizia rurale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 22.12.2009;

e) Ordinanza sindacale ad oggetto "Prescrizioni relativamente alla tenuta dei cani, alla loro conduzione nelle vie pubbliche e all'introduzione degli stessi in determinati luoghi" n° 15 del 01.10.2010, prot. 19332, pubb. 400.

f) Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, aggiornato con delibera di C.C. n. 86 del 22.12.2009

g) Regolamento per la profilassi della rabbia nei Comuni dell'U.L.S.S. N. 21, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 09.01.1986.

h) Ordinanza "Parco – Cava di Bosco. Istituzione divieti" n° 29 del 21.05.1993, prot. 6305, pubb. 646.

Art. 30 - Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga il regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 473 del 22.10.1982 e ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Il presente Regolamento, approvato e divenuto esecutivo a norma di legge, verrà pubblicato all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 25 in data 19.06.2012, esecutiva il 6 luglio 2012.

Pubblicato all'albo comunale on-line al nr. 314 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **11 luglio 2012** ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto comunale.

Il regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 23.07.2013, esecutiva il 5 agosto 2013. Il testo modificato è stato pubblicato all'albo comunale on-line al n. 633 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindi giorni consecutivi, ed è in vigore dal **10 agosto 2013**.

Rubano, li 10 agosto 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto

